

tato Farina, io aderisco volentieri ad eliminare dalla presente legge l'articolo terzo formulato dalla Commissione, lasciando solo l'articolo quarto.

Debbo far riflettere che è certo che presso taluno può fare un po' di confusione quella redazione nella legge riguardo al cabotaggio: riconosco che le parole sono state male adoperate, ma che tuttavia si possono intendere chiaramente, perchè qui non si tratta che di navigazione tra costa e costa del proprio Stato, ed il cabotaggio invece, secondo che è espresso nella legge citata dall'onorevole deputato Farina, riflette una certa denominazione particolare di navigazioni, per cui si deduce una maggior ampiezza o una maggior ristrettezza di navigazione per riguardo alle tariffe delle paghe da retribuirsi al personale dell'equipaggio. Tuttavia in tutti i nostri trattati di commercio, dove si esclude quasi sempre con un articolo apposito il cabotaggio, questa parola viene intesa nel senso più ristretto di porto a porto, o di costa a costa. Comunque, per ovviare ogni specie di confusione e di falsa interpretazione, aderisco che si sopprima l'articolo 3 proposto dalla Commissione.

TORELLI, relatore. Avevo già osservato altra volta come il termine di *cabotaggio* fosse inteso in molti sensi, e che per questo conveniva darne la definizione precisa per quello che intendevasi riservare, accordando la reciprocità nell'abolizione dei diritti differenziali verso quelle nazioni colle quali non vi ha nulla ancora di stipulato. Ma per quanto riguarda la Toscana, io dico che nessuna legge può mai distruggere i trattati conclusi, se anche il cabotaggio avesse ricevuto un più largo senso.

La ragione che mosse la Camera ad occuparsi del cabotaggio si è che finora non esistono leggi che ne vietino l'esercizio.

Ci si dice che una tal legge si può fare, e questo è vero, ma per quante se ne facciano, non si potrà mai derogare ai trattati già fatti; il trattato è un contratto bilaterale, e la Toscana potrà sempre allegare i diritti che le furono concessi dai trattati del 1848 e 1849; ma poichè il ministro acconsente alla soppressione dell'articolo 3, io non voglio elevar difficoltà; faccio solo osservare alla Camera che si cadrà sempre nell'inconveniente di lasciar libero a qualunque nazione l'esercizio del cabotaggio che non abbia rinunciato per trattato. Non dico questo per allarmare, nè non ci vedo gravi pericoli, ma non posso a meno di farlo presente alla Camera.

FARINA P. Faccio osservare che il trattato colla Toscana non conserva verun diritto, di maniera che se, come esprime l'articolo 3, diciamo che il cabotaggio è esclusivamente riservato ai nostri bastimenti, in questo modo veniamo a causare il dubbio di volere distruggere in parte il trattato che abbiamo colla Toscana, perchè non vincola ad altro che a dare una disdetta; dimodochè implicitamente noi verremmo a causare un dubbio che il Governo la dovesse dare.

Dunque è sempre prudente di evitare ogni equivoco. D'altronde, siccome per l'intelligenza che si dà alla parola *cabotaggio*, e la definizione che se ne dà nella legge, è parola che presenta molti equivoci, ed inoltre è una materia che abbisogna di una legge speciale anche per determinare se il commercio della Sardegna si debba considerare compreso nel cabotaggio sì o no, per conseguenza trovo che è meglio servirsi di un'altra espressione che non lasci luogo ad equivoco.

SANTA ROSA P., ministro d'agricoltura e commercio. Io ho aderito a sopprimere l'articolo 3, veramente per uno scrupolo eccessivo di evitare qualunque equivoco, ma con ciò, quando si volesse mantenere, non vi sarebbe equivoco per il trattato della Toscana, perchè questo parla di un

cabotaggio nel senso precisamente della legge citata dall'onorevole deputato Farina, il che vuol dire che si tolgono i diritti differenziali per quell'introduzione di merci che possono fare i bastimenti della Toscana, perchè ciò che forma il cabotaggio non è il preciso diritto di navigazione tra porto e porto, costa e costa dei proprii Stati.

FARINA P. Colla Toscana c'è reciprocità anche pel piccolo cabotaggio.

SANTA ROSA P., ministro d'agricoltura e commercio. Non per questo potrebbe la Toscana trasportare merci da Savona a Genova. I bastimenti toscani non pagano diritti differenziali dai porti del Mediterraneo ai nostri; ma il commercio tra porto e porto dello Stato è sempre eccettuato.

MENABREA. J'ai demandé la parole pour rectifier une assertion faite par l'honorable M. Farina. M. le député Farina en parlant de la convention conclue dernièrement avec la Toscane, a dit qu'il n'y est stipulé aucun terme pour sa durée. Je me permettrai de lui répondre que ce terme existe et qu'il est fixé à 1857; car il y a un dernier article qui dit que cette convention est sujette aux mêmes conditions que le traité de 1847 auquel elle fait suite, et dont l'effet doit cesser en 1857 moyennant dénonciation préventive. Ainsi l'assertion de M. Farina est inexacte sous ce rapport. Ce qui change bien la question.

FARINA P. Avendo verificato, riconosco essere giustissimo quanto ora disse il deputato Menabrea.

PRESIDENTE. L'articolo terzo era già stato presentato fin da ieri dalla Commissione. Essa ebbe a modificarlo in qualche espressione dicendo *navigazione di costa*, invece di *navigazione tra porto e porto dello Stato*. Poscia aggiunse un articolo 4°; il che vuol dire, che l'articolo 3, che era portato nel secondo progetto della Commissione, non può più venire in discussione. Sulle riflessioni fatte dal signor Farina e sull'adesione fatta dal signor ministro, il deputato Torelli, relatore della Commissione, diceva di non aver nulla in contrario di ritirare l'articolo 3, e mantenere solo l'articolo 4.

Domando però al deputato Torelli, se questa sua adesione è fatta a nome della Commissione o solo a nome suo proprio.

TORELLI, relatore. Io posso parlare a nome mio, ma a nome della Commissione non posso dir nulla a questo riguardo, perchè ho solo un membro di essa vicino a me.

PRESIDENTE. Questo vuol dire che la Commissione non è interrogata. Quindi resta il progetto della Commissione, sul quale deve la Camera deliberare senza tener conto del ritiro fatto dal deputato Torelli.

ELENA. Per parte mia, come membro della Commissione, sono dispostissimo a ritirare l'articolo 3.

PRESIDENTE. Non essendovi altri membri della Commissione a formare la maggioranza, nel fare tale dichiarazione io dovrei necessariamente porre ai voti quest'articolo 3. Prima però domando se la proposta di soppressione di esso è appoggiata dalla Camera.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti...

FARINA P. Se la Camera lo permette, faccio osservare ancora che finora questa esclusione noi non l'abbiamo nelle nostre leggi; si tratta d'introdurla nella legge attuale...

SANTA ROSA P., ministro d'agricoltura e commercio. È vero, esiste questa esclusione di fatto, ma non vi ha legge.

MENABREA. Je crois que monsieur le préopinant n'a pas observé que l'article 3 du traité avec la Toscane réserve le cabottage intérieur en faveur des nationaux. Cet article 3 dit en effet... (*Legge l'articolo 3*)

Ainsi, puisque le cabottage intérieur est réservé à chacune